



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 486 del 28 OTT. 2015

OGGETTO: Istituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 23 ter L. 114/2014 e ss.mm. e ii, e correlativa approvazione dello schema di accordo di collaborazione per la disciplina ed il funzionamento CCN 16 COMUNE DI PARTINUM

L'anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di Ottobre in Castelvetro nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. RIZZO GIUSEPPE ~~Felice Junior Errante~~ nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
 CHIOFALO Vincenzo
 CALCARA Paolo
 SIGNORELLO Girolamo
 STUPPIA Salvatore
 RIZZO Giuseppe
 MATTOZZI Matilde

-- Sindaco
 - Assessore
 - Assessore
 - - Assessore
 - - Assessore
 - - Assessore
 - - Assessore

| pres. | ass. |
|-------|------|
| | X |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | X |
| X | |
| X | |
| X | |

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

La Giunta Municipale

PREMESSO:

- Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 15.01.2015 si è proceduto ad istituire la centrale intercomunale di committenza tra i Comuni di Castelvetro e Marsala, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le disposizioni previste all'art. 9 comma 4 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 e s.m.i.
- Che con la stessa deliberazione è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione per disciplinare i rapporti tra i comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza, previsto dall'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
- Che l'art.1 comma 169 della legge 13 luglio 2015 n.107, ha prorogato al 1° novembre 2015 l'entrata in vigore della normativa sulle procedure di gara in forma aggregata per i Comuni non capoluogo di Provincia, già fissata dall'art. 23 ter della L. 114/2014 e s.m.i., al 1° settembre del c.a.;

Che, proprio in vista della prossima scadenza normativa si ritenuto opportuno, per una migliore soluzione organizzativa e funzionale della Centrale Unica di Committenza, contare su un coinvolgimento di Pubbliche Amministrazioni territorialmente limitrofe, atte a garantire, come futuri soggetti aggregatori, una migliore performance dell'attività gestionale in questione, oltre che vantaggi di tipo logistici;

Che per la predetta motivazione, con nota prot. n. 38580 del 21/10/2015, questo Comune ha esposto al Sindaco di Marsala l'intenzione di non dare seguito a quanto disposto con deliberazione n. 7 del 15/01/2015 e di svincolare questa Amministrazione da ogni accordo formale derivante dall'esecuzione dallo stesso atto;

Che di conseguenza, questo Ente, ha manifestato la propensione di costituire l'ufficio unico al quale demandare lo svolgimento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori, con il Comune di Partanna, comune territorialmente limitrofo;

Considerato che con nota prot. n. 22969 del 21/10/2015, il Sindaco del Comune di Partanna ha anch'esso espresso la propria intenzione alla costituzione della C.U.C. con questa Amministrazione;

Atteso che restano invariati i punti stabiliti dalla deliberazione n. 7/2015 in merito alle procedure e ai compiti gestiti dalla Centrale Unica di Committenza che, con il presente atto deliberativo, viene ora istituita tra questo Ente e il Comune di Partanna;

Che è obbligo istituire, ai sensi del riferito quadro normativo, una centrale intercomunale di committenza attraverso la stipula di accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 10/1991 e s.m.i., che disciplini e regoli la gestione associata di appalti di lavori, servizi e forniture;

Preso atto dello schema dell'accordo di collaborazione allegato al presente atto (**Allegato A**) dal quale si evince il pieno rispetto delle scelte indicate nel presente atto deliberativo e che quindi si ritiene pienamente corrispondente a quanto questa amministrazione intende realizzare in termini di cogestione del servizio;

VISTI gli art.ii 32 e 33 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i.;

VISTO l'art. 8 della legge regionale 12/2011;

VISTO l'art. 16 l.r. 10/1991 s.m.i.;

VISTA la L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 142/90, come recepita dalla L.R. n. 45/91 nonché l'art. 12 della legge regionale 30/2000;

VISTO l'art. 53 della legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale 45/1991, nonché l'art. 12 della legge regionale 30/2000;

VISTO il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9/2013;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati,

1. di dare atto che il protocollo relativo all'accordo di collaborazione sull'istituzione della C.U.C. con il Comune di Marsala, non avrà ulteriore seguito e di ritenere svincolate entrambe le Amministrazioni da ogni accordo formale, come indicato con la nota prot. 38580 del 21.10.2015
2. di procedere alla istituzione della centrale intercomunale di committenza tra i Comuni di Castelvetrano e Partanna;
3. di approvare lo schema di accordo di collaborazione, che disciplina i rapporti tra i comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza (CUC), come previsto dall'art. 33, comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che alla presente deliberazione è allegato sotto la lettera "A." per formare parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il rappresentate legale dell'ente alla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione;
5. di dare atto che dalla presente deliberazione non conseguono oneri aggiuntivi a carico dell'ente, essendo previsto che la struttura (CUC) opererà con personale già in servizio presso gli enti e con l'utilizzo di beni strumentali già disponibili;
6. di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on line, nonché in "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 33/2013;
7. di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991.

*Dichiarare con separata votazione unanime la presente
deliberazione l. R. ai sensi dell'art. 12 II° comma del-
la L. R. n. 44/91.*



Città di Castelvetro
Selinunte
III SETTORE
- UFFICI TECNICI -



Al Sindaco del Comune di
MARSALA

20/10/2015

Oggetto: Istituzione Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture. Art. 9 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e s.m.i..
Rif.: art. 33 c. 3 bis D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 15 gennaio 2015 relativa alla istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Castelvetro e Marsala per significare quanto segue.

I Comuni di Castelvetro e Marsala, per le motivazioni dettate dalla normativa a cui fa riferimento lo stesso atto deliberativo, hanno manifestato l'intenzione di dare vita ad un ufficio comune al quale demandare lo svolgimento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori, disciplinando i relativi rapporti attraverso un accordo di collaborazione, in conformità all'art. 16 della L.R. 10/91 e s.m.i..

Nonostante ciò, la soluzione associativa adottata, proprio in vista dell'imminente entrata in vigore della normativa sulle procedure di gara in forma aggregata (**1° novembre 2015** - art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015), appare non proprio ottimale. E' opportuno, infatti, per una migliore soluzione organizzativa e funzionale delle C.U.C., contare su un coinvolgimento di Pubbliche Amministrazioni territorialmente limitrofe, a ciascun Comune, atte a garantire, come futuri soggetti aggregatori, una migliore performance dell'attività gestionale in questione oltre che vantaggi di tipo logistici.

Per tale motivazione, si ritiene opportuno che il protocollo di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 7/2015, riguardante l'accordo di collaborazione tra questo Comune e il Comune di Marsala sull'istituzione della centrale unica di committenza, non abbia ulteriore seguito ritenendo, di conseguenza, svincolate tali Amministrazioni, da ogni accordo formale.

Il Dirigente del III Settore – Uffici Tecnici
Ing. Giambattista Impellizzeri



Il Sindaco
Avv. Felice Junior Errante



COMUNE DI PARTANNA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Città d'Arte e Turistica



Partita I.V.A. n.00239820814
Via Vittorio Emanuele, 18
91028 PARTANNA (TP)
Tel. 0924-923152
fax n. 0924-923997
e-mail: segretariop@tiscali.it

1° Settore
Affari generali e del personale
Ufficio di segreteria



Prot. n. 22969

Partanna 10.10.2015

*Al Sindaco del Comune di
Castelvetrano*

OGGETTO: Costituzione Centrale Unica di Committenza

Con la presente esprimo l'intenzione di costituire con il Tuo Comune la Centrale Unica di Committenza senza la quale, come a Tua conoscenza, i Comuni non possono procedere autonomamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture.



IL SINDACO
Nicolò Catania

SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (CUC)

L’anno duemilaquindici addì _____ del mese di _____

T R A

- Il Comune di Partanna, con sede in Via Vittorio Emanuele n. 18, partita I.V.A. 00239820814, con popolazione di _____ abitanti rappresentato dal Sindaco Nicolò Catania, che agisce in esecuzione della deliberazione n. _____ del _____, dichiarata immediatamente esecutiva;
- Il Comune di Castelvetro, con sede in Piazza Umberto 1, n. 5 con popolazione di abitanti 31.592, codice fiscale 81001210814, rappresentato dall’ Avv. Felice Jr. Errante, che agisce in esecuzione della deliberazione di G.M. n. _____ del _____, dichiarata immediatamente esecutiva;

PREMESSO:

Che l’ articolo 9 comma 4 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 nel sostituire provvisoriamente il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 ha disposto che, ” *I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.* “;

che la suddetta normativa, pur essendo applicabile nella regione siciliana per effetto del recepimento dinamico operato dalla legge regionale n. 12/2011 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i., tuttavia nella nostra regione presenta maggiori criticità rispetto al resto d’Italia, per le seguenti motivazioni: a) non è stata completata la riforma dei liberi consorzi che hanno sostituito le province regionali, non potendosi, pertanto, ricorrere all’opzione possibile nel resto d’Italia di avvalersi delle province; b) nella regione siciliana, per i lavori di importo superiore a 1.250.000,00 euro, relativamente all’affidamento di lavori pubblici, operano le UREGA;

CHE è necessario, pertanto, individuare soluzioni organizzative, in linea con la vigente normativa, e nelle more della definizione di percorsi a livello regionale che consentano ai comuni siciliani di avere le

medesime opzioni del resto d'Italia, che rendano possibile continuare a garantire la normale amministrazione, attraverso il ricorso all'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori, ove gli stessi ricadano nel regime indicato dalla vigente normativa, nel senso che richiedono la preliminare attivazione della CUC:

CHE, nella fattispecie, le concrete opzioni percorribili per dare soluzione alla problematica sono rappresentate dal ricorso alla gestione della CUC nell'ambito di Unione dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;

CHE la soluzione di procedere alla costituzione di UNIONE di comuni, nella fattispecie, non è percorribile, essendo tale istituto giuridico concretamente attuabile per i piccoli comuni, mentre è possibile dare vita ad un apposito accordo consortile, dando vita ad uffici comuni;

CHE l'art. 16 della legge regionale 10/1991 s.m.i. stabilisce che "1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente";

Che, nella fattispecie, tra i suddetti comuni è possibile dare vita ad un accordo di collaborazione per procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi, dando vita ad una centrale unica di committenza (CUC);

CHE l'ambito di applicazione delle CUC decorre dal 1° novembre 2015;

DATO ATTO CHE, le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis della legge 114/2014, consentono ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, da acquisire in applicazione dell'art. 125 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i.;

che a fronte delle modifiche apportate alla norma originaria previgente alle modifiche dell'art.9 del D.L. 66 del 24 aprile 2014, l'unico ambito oggettivo di esclusione per effetto del sopravvenuto art.23 bis della L.114/2014, riguarda le acquisizioni di lavori, di beni e servizi in economia, entro i limiti di cui al

precedente periodo, devolvendo alla competenza dell' istituenda centrale di committenza anche le procedure di cui all'art.122 comma 7 del Dlgs 163/2006 laddove applicabili;

che il nuovo assetto legale delle competenze va coordinato altresì :

- con l'art.8 della l.r. 12 del 2011 ed il referente precipitato regolamentare applicativo di cui all' art.12 al D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13 laddove si prevedono disposizioni particolari in merito alla composizione della Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro;
- con le competenze previste dall'art. 9 della medesima legge regionale 12 del 2011 in capo all' Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori.(U.REGA)

CONSIDERATO

Che è obbligatorio istituire ai sensi del riferito quadro normativo una centrale intercomunale di committenza attraverso la correlativa stipula di apposito accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 10/1991 s.m.i. che disciplina e regola la gestione associata di appalti di lavori, servizi e forniture;

Che i comuni di Partanna e Castelvetro hanno manifestato detta comune propensione esprimendo la loro intenzione di aderire al presente accordo di collaborazione, riconoscendo nel predetto strumento maggior duttilità funzionale rispetto ad altre modalità organizzative, nelle more di possibili interventi normativi del legislatore regionale in occasione del completamento del processo di riforma dei liberi consorzi comunali;

CONSIDERANDO che

- la Centrale Unica di Committenza affida gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture che debbano essere per legge pubblicati con bando di gara (procedura aperta o ristretta) o con procedura negoziata fatte salve le esclusioni di cui al seguente articolo 3;
- sulla base di questa indicazione quando un comune deve procedere ad un affidamento per il quale sia competente la centrale unica di committenza, comunica tale necessità e concorda con essa le modalità esecutive per la gestione dell'affidamento;

- ciascuno dei soggetti aderenti provvede all'assunzione degli impegni finanziari e delle relative coperture necessarie all'espletamento delle procedure di affidamento senza dilazioni che non dipendano dall'inadempimento contrattuale;

Constatato che con le rispettive deliberazioni di cui in epigrafe i soggetti interessati hanno deliberato di procedere all'istituzione della centrale unica di committenza approvandone l'annesso schema di accordo di collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'accordo di collaborazione

Il presente accordo ha come oggetto la gestione associata di tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture che debbano per legge essere affidati dalla centrale unica di committenza (qui di seguito denominata CUC) rimanendo gli affidamenti da affidarsi in economia, nei limiti consentiti dalla legge, di competenza di ciascun comune

Con il presente accordo si costituisce una centrale unica di committenza che ha le seguenti funzioni e competenze:

- gestione organizzativa complessiva e conduzione procedimenti di gara relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza dei comuni (soggetti) aderenti, superiori a € 40.000.00;
- Svolgimento operazioni di gara, redazioni di verbali e pubblicazione;
- Controlli e verifiche documentazioni di gara, verbale conclusivo comprendente l'aggiudicazione provvisoria sulla scorta del bando predisposto dal comune competente con relativa determinazione;
- Comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006;
- Redatto il verbale di aggiudicazione provvisoria la C.U.C. inoltra lo stesso al R.U.P. o Responsabile di Settore e/o Servizi per gli adempimenti consequenziali relativi all'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto.

Si precisa che restano a carico del comune proponente la procedura di affidamento i seguenti adempimenti:

- 1) Impegno di spesa dell'iniziativa procedurale;
- 2) Determina a contrarre comprendente l'approvazione dello schema di bando oggetto della procedura;
- 3) Pubblicazione degli avvisi di gara e relativi esiti, nei termini e modi di legge con relativi oneri di natura economica e procedurale;
- 4) Aggiudicazione definitiva, comunicazioni di legge e verifica propedeutica alla stipula del contratto di appalto.

La Centrale Unica di Committenza, può in qualsiasi momento, chiedere ai R.U.P. o Responsabili di Settore e/o Servizi, la produzione e/o l'integrazione di qualsivoglia documentazione, atta allo svolgimento delle operazioni di gara.

Art. 2

Centrale Unica di Committenza

La C.U.C. viene istituita presso il comune capo fila che viene identificato nel comune di Castelvetro presso il quale viene costituito quindi l'ufficio centralizzato.

Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.

Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con il presente accordo non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nel presente, nella legge e nei regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

Ogni dipendente addetto all'ufficio dipende funzionalmente dal Dirigente del comune di Castelvetro nominato dal Sindaco, il quale esercita nei riguardi dei dipendenti le funzioni di datore di lavoro ad ogni effetto di legge. In caso di impedimento del dirigente del comune di Castelvetro, può essere nominato responsabile della CUC un dirigente del comune di Partanna.

La remunerazione, per ogni aspetto retributivo, fondamentale ed accessorio, di ciascuno dei dipendenti è a carico del comune presso il quale ha stipulato il contratto di lavoro originario.

Il medesimo Dirigente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990 e 5 e 6 L.r. 10/1991.

Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Castelvetro, ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare la massima collaborazione all'ufficio unificato, nonché la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso ai servizi ed il necessario collegamento con l'ufficio associato. Inoltre, nelle more di disciplinare in maniera dettagliata il funzionamento della CUC, l'attività di protocollazione degli atti di gara, per le procedure rientrate nell'ambito di competenza della CUC, continuano ad essere mantenuti nella sede di ciascun comune sede del RUP.

Le parti con i rispettivi provvedimenti individuano il personale da assegnare alla struttura intercomunale improntando detta scelta a parametri di esperienza e professionalità adeguata in rapporto alla categoria di riferimento. Il personale assegnato alla struttura intercomunale, per gli adempimenti relativi al comune di appartenenza, può continuare a svolgere le attività propedeutiche all'adozione degli atti necessari a dare concreta attuazione ai procedimenti di acquisto di beni e servizi ed esecuzione dei lavori, presso il medesimo ente.

Il Dirigente della struttura provvede a costituire il seggio di gara, dando applicazione ai regolamenti dei contratti degli enti aderenti, fino alla predisposizione del regolamento di funzionamento della struttura unica (CUC). In ogni caso, del seggio di gara deve fare parte almeno un dipendente del comune interessato alla gara.

Nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro trova applicazione con riguardo alla composizione della Commissione di gara l'art.8 della Lr. 12 del 2011 ed il referente precipitato regolamentare applicativo di cui all' art.12 al D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13 e s.m i. In tale

ipotesi le spese relative all' avvalimento della prestazione dei componenti esterni sono a carico del Comune interessato all' appalto che assumerà i relativi impegni di spesa.

Art 3

Esclusioni dall'ambito oggettivo di applicazione

Sono escluse dalla competenza della stazione unica appaltante le competenze in materia di appalti devolte dall'art. 9 della legge regionale 11 luglio 2012 n. 11 all' Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori.(UREGA), le acquisizioni di lavori, servizi e forniture inferiori a € 40.000.

Art. 4

Intervento del segretario rogante o autenticante

Il contratto di appalto viene stipulato nella forma di scrittura privata, di scrittura privata autenticata, ovvero di atto pubblico, secondo quanto disposto dal regolamento dei contratti dei rispettivi comuni aderenti.

Le funzioni di ufficiale autenticato o rogante per i contratti della stazione unica appaltante aventi ad oggetto appalti di forniture o servizi a beneficio di un unico comune aderente vengono assunte dal segretario del comune interessato dall'appalto.

Le funzioni di ufficiale autenticato o rogante per i contratti della stazione unica appaltante aventi ad oggetto appalti di lavori pubblici, vengono assunte dal segretario del comune interessato dall'appalto.

Art. 5

Costi di gestione

I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura), per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni associati e ripartiti proporzionalmente secondo le determinazioni assunte in sede di accordo tra i Sindaci interessati, in rapporto al numero delle affidamenti per ciascun comune con riferimento al numero delle sedute di gara necessarie alla definizione dei rispettivi procedimenti, nella misura determinata con accordo separato, tenuto conto degli effettivi costi sostenuti.

Le parti in sede del predetto separato accordo possono prevedere la possibilità di procedere alla ripartizione preventiva sulla base demografica per poi, se del caso, procedere ai rimborsi compensativi da parte dei singoli comuni a consuntivo dell'attività in rapporto al numero delle pratiche e secondo le suindicate modalità che risultino istruite per ciascun comune.

Ai fini della suddivisione proporzionale delle spese derivanti dal presente accordo, per numero di abitanti si intende il numero di persone che risultano ufficialmente residenti nei singoli comuni aderenti al 31 dicembre di ogni anno. Per l'ufficialità del suddetto dato, farà fede una certificazione rilasciata dal competente ufficio anagrafe di ogni comune aderente.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio associato è affidata al Comune capo fila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Eventuali beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Castelvetrano, ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.

Compete al Comune di Castelvetrano, nella qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

Art. 6

Durata dell'accordo

Le parti riconoscono che, trattandosi di forma di gestione imposta dalla legge, il presente accordo di collaborazione è stipulato per il periodo di anni due salvo la possibilità di rinnovo.

Laddove il vincolo di legge dovesse venire meno, ovvero un ente decida unilateralmente di sciogliersi dal presente accordo, ciascun Comune aderente avrà titolo di recedere dalla presente con decisione adottata con delibera di giunta comunale che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Il recesso avrà effetto trascorsi sessanta/trenta giorni dalla formale comunicazione della decisione.

Art.7

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso laddove la via bonaria non fosse in grado sciogliere la controversia, la giurisdizione, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, è del giudice amministrativo quale giudice naturale dell'esercizio dell'azione amministrativa attraverso poteri pubblicistici

Art. 8

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Art. 9

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali e/o i criteri stabilite al precedente articolo 5..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di

Il Sindaco del Comune di